

dei pubblici carichi, e della parità di trattamento per ogni classe di contribuenti.

A mio avviso pertanto, non è il caso di accordare, nella materia di cui si tratta, facilitazioni ulteriori, oltre quelle che sono accordate dal suddetto articolo 75 della legge sul bollo, le quali provvedono abbastanza a quegli scopi ai quali mirava l'aggiunta fatta dalla Commissione parlamentare nell'ultimo alinea del suo articolo al primitivo articolo del Ministero.

L'onorevole collega Curioni ha ritenuto necessario e ha quindi proposto che la disposizione di quest'articolo 5 si dichiari applicabile anche alle ricognizioni di debito relative a obbligazioni derivanti da cambiali ed altri simili effetti. Io mi permetto di pregare l'onorevole collega, che si è dimostrato molto esperto di questa materia, di non volere insistere nella sua proposta, poichè, a mio avviso, e secondo la pratica che ho visto sempre osservata dagli uffici del registro, la formale ricognizione, per atto civile, di un debito dipendente da effetti cambiari va sottoposta alla tassa proporzionale di cent.65, perchè compresa nella disposizione dell'articolo 28 della tariffa di registro

Curioni. Chiedo di parlare.

Gerardi. E vorrei quindi pregare anche l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di consentire a che le dette parole *ricognizioni di debito* vengano eliminate, o, per meglio dire, non vengano aggiunte al testo dell'articolo proposto dal Ministero, poichè sarebbe un vero pleonasma legislativo, e probabilmente causa di nuovi dubbi nella applicazione della legge.

E qui, prima di dar fine a queste mie brevi osservazioni, mi permetto di ricordare ai miei onorevoli colleghi che non fui degli ultimi a ricordare al Governo la necessità di fare oggetto d'uno studio largo e completo la nostra legislazione in materia di registro e bollo, poichè questa imposta si aggrava e pesa specialmente sui piccoli contratti di vendita, di permuta, di mutuo e simili, per modo che i relativi affari, dal cui più libero svolgimento potrebbe derivare un grande vantaggio alla pubblica economia, al presente camminano come gli avari camminavano nelle bolge di Dante, sotto le loro cappe di piombo.

Le mie opinioni e i miei propositi a questo riguardo sono immutabili; ma non mi sono mai dissimulato e non mi dissimulo che siffatta riforma, come già disse ripetutamente alla Camera l'onorevole ministro, non può essere tentata con speranza di felice riuscita, se non allorquando chi ha il debito di rispondere della pubblica finanza,

potrà avere l'animo sgombro da quelle preoccupazioni e necessità, che pur troppo scaturiscono al presente dalle condizioni del nostro bilancio.

Nocito. Io aveva proposto all'articolo 5 un modestissimo emendamento. Io non intendo complicare le questioni sollevate nè seguire l'onorevole Gerardi in quella specie di orazione funebre che egli ha fatta sull'articolo 5 del disegno ministeriale riformato ormai, giù per su, secondo i desiderii ed i varii voti espressi nei diversi emendamenti.

Io credeva che l'eccezione dell'articolo 5 concepita nei seguenti termini: « Questa disposizione non è applicabile a quegli effetti cambiari che verranno emessi a favore dei pubblici Istituti di credito, » avrebbe portato dei gravi ostacoli specialmente alle banche popolari per le quali è una quotidiana faccenda lo sconto delle cambiali dei piccoli operai e dei piccoli agricoltori. Mi pare che la riforma proposta con l'ultima formola ministeriale accolga quasi questo voto. Sennonchè mi pare anche, se mal non ho inteso, che occorra un ulteriore sviluppo del nuovo concetto ministeriale; imperocchè io non comprendo tutta la ragionevolezza di quella parola « precedente. »

Presidente. In dipendenza di precedente apertura di credito.

Nocito. Potrebbe apparire, come spesso succede, che dovesse essere realmente costituita un'apertura stabile e permanente di credito. Se l'onorevole ministro delle finanze colle ulteriori dichiarazioni sue riescerà ad eliminare cotesto mio dubbio, la mia coscienza sarà interamente soddisfatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Mi duole di non poter essere d'accordo coll'onorevole Gerardi sulla questione di principio dalla quale egli desume l'opportunità di abbandonare l'emendamento da me proposto.

L'onorevole Gerardi suppone, secondo me non esattamente, che la esenzione da tassa di registro, ammessa dalla giurisprudenza per gli atti di costituzione di pegno od ipoteca a favore di obbligazioni risultanti da effetti cambiari, trovi la sua base nell'articolo 75 della legge del bollo, il quale dispone che, in luogo della tassa di registro, si paghi l'1 per cento per gli atti portanti anticipazioni e sovvenzioni non sopra effetti scontati, *ma sopra deposito di merci, di titoli o di valori.*

Ma, onorevole Gerardi, non siamo in questo caso; non si tratta di sovvenzioni fatte su merci o su valori, si tratta di apertura di crediti coperti da effetti cambiari, ed allora, onorevole Gerardi, la esenzione non si deve cercare nel-